



**COMUNE DI PALU' DEL FERSINA  
GAMUA VA PALAE EN BERSNTOL  
PROVINCIA DI TRENTO**

*REGOLAMENTO COMUNALE*

*DI*

*POLIZIA MORTUARIA*

*Approvato dal C.C.  
con deliberazione n. \_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_*

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Contenuti e finalità

1. Il presente Regolamento è diretto a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla pubblica salute dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli che si riferiscono alla destinazione dei cadaveri o di parti di essi, ai depositi di osservazione ed obitori, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione e vigilanza di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Il presente Regolamento attua e specifica le normative di rango superiore per il perseguimento delle seguenti finalità:
  - a) nel rispetto delle tradizioni locali, delle sensibilità personali e della dignità della persona anche dopo la morte, svolgere un servizio che costituisca per i familiari dei defunti un sostegno concreto sollevandoli fin dove possibile dagli impegni materiali e burocratici connessi all'evento della morte;
  - b) ricercare la semplificazione delle procedure burocratiche e la concentrazione degli adempimenti in un solo ufficio comunale anche assumendo funzioni e servizi di altri enti mediante accordi, convenzioni o altri strumenti organizzativi idonei;
  - c) organizzare il servizio secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia per minimizzare i costi a carico della collettività per l'attività istituzionale e a carico del singolo per le prestazioni a domanda individuale;
  - d) determinare le tariffe di queste ultime e in particolare per le attività non riservate al Comune, in misura tale da assicurare il pareggio con le correlative spese.

### Art. 2 Competenze e gestione dei servizi di polizia mortuaria

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale. Viene confermata l'effettuazione dei servizi inerenti la polizia mortuaria da parte della società concessionaria che, attraverso il personale preposto, adotta gli atti e svolge le funzioni e le operazioni di competenza dell'Autorità Sanitaria da questa delegate.
2. Viene confermato il diritto di privativa per i trasporti funebri in ambito comunale, ai sensi dell'art. 1, 1° comma, n. 8 del Testo Unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, approvato con R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578, e dell'articolo 44 della Legge Regionale n. 1/93.
3. I servizi di polizia mortuaria assicurano il completo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 e consistono quindi in servizi funerari, cimiteriali, di trasporto funebre e di

cremazione nonché in tutte quelle attività ad essi connesse già in atto esercitate e in quelle ulteriori che si riterrà di svolgere per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1. Viene confermata l'attività di onoranze funebri, svolta dalla società concessionaria, con le prestazioni di fornitura cofani e accessori, di fornitura di addobbi floreali e stampati funebri, di assunzione di necrologie e di organizzazione delle esequie.

4. Gli enti, organi e figure soggettive che in base alle norme vigenti hanno funzioni dirette e potere di direttiva, vigilanza e controllo sul servizio comunale sono denominati nel presente Regolamento con il termine di Autorità Sanitaria.

### Art. 3 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
  - d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 15;
  - e) l'inumazione in campo comune compresa la fornitura della targhetta recante le generalità del defunto;
  - f) la cremazione richiesta al momento del decesso, nonché le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 36 comma 4;
  - g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
  - i) il feretro per le salme di persone i cui familiari di cui all'art. 4 comma 1 non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, Enti od Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto disposto al successivo articolo 4 e sempre che il defunto non disponga di beni su cui rivalersi;
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune e dalla società concessionaria.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 13, 2° comma, lettera g) della Legge Regionale dd. 4 gennaio 1993 n.1, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.

Art. 4  
Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il Comune, a mezzo della società concessionaria, provvede al trasporto funebre e alla fornitura del feretro per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari, se rintracciati, tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c.
2. Ugualmente si procede ove tutti i familiari abbiano i requisiti per fruire dell'assistenza economica di base e ne facciano domanda al Comune. Tale situazione va dichiarata nella domanda e successivamente accertata dall'ufficio comunale. Ove l'accertamento sia negativo, si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore maggiorate del 10%.
3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.
4. In mancanza di familiari o altre persone interessate viene ricercato l'intervento di un ministro del culto di appartenenza del defunto, se conosciuto, per la celebrazione del rito funebre. Ove non fosse individuabile, neppure in via induttiva, il culto di appartenenza, viene celebrato comunque un rito funebre da parte di un sacerdote cattolico.
5. I servizi per i nati morti e per i prodotti abortivi sono eseguiti a carico del Comune, in accordo con i familiari, salvo che questi non richiedano la fornitura di un feretro diverso da quello più economico, o un trasporto fuori comune, o la sepoltura in una tomba privata.

Art. 5  
Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che in caso di eventi particolari o con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività, o in caso di eventi particolari. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dalla sede municipale. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade

della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.

- 
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.
  5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine, ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.
  6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.
  7. Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco e/o dipendente comunale, è disposto il servizio d'onore di un plotone di Vigili del Fuoco in alta uniforme.
  8. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del Comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini.

#### Art. 6

##### Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
  - a) copia del presente Regolamento;
  - b) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
  - c) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - d) l'elenco nominativo in ordine cronologico delle istanze presentate per l'ottenimento di sepolture private.

#### Art. 7

##### Atti riservati

1. Presso gli uffici comunali sono conservate le constatazioni dei decessi relative alle persone decedute nel territorio comunale con indicate le cause del decesso.
2. Le notizie riguardanti le cause di morte sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.
3. Le constatazioni dei decessi sono rilasciate in copia autentica solo ai familiari del defunto intendendosi per tali il coniuge, i genitori, i figli o, in loro mancanza, il parente più prossimo. Sono altresì rilasciate agli enti pubblici che li richiedono per motivi d'ufficio.

Art. 8  
Richiedente il servizio

1. Colui che si presenta per richiedere un servizio e per concordarne le modalità, per operazioni che interessano sepolture private, per l'apposizione di monumenti e ricordi funebri o per l'iscrizione di epigrafi, si presume agisca per sé nonché in nome e per conto e quindi con il preventivo consenso di tutti i familiari interessati.
2. Qualora sorgano contrasti o dissidi fra familiari, l'ufficio segue le indicazioni del concessionario ai sensi dell'art. 51 per quanto concerne le sepolture private e per gli altri casi del familiare più stretto secondo il seguente ordine:
  - coniuge;
  - figli;
  - genitori;
  - fratelli e sorelle;
  - nipoti.
3. Il Comune rimane comunque estraneo alle contestazioni e alle azioni che eventualmente ne conseguono. Esso si limita in tali casi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
4. Per le concessioni cimiteriali si applicano gli articoli 48,51,53,55.

Art. 9  
Imprese private operanti nel settore funerario

1. Le imprese private di pompe funebri operano nel territorio comunale se in possesso delle autorizzazioni e licenze di legge ed in particolare della licenza ex art. 115 del T. U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dell'autorizzazione commerciale qualora svolgano attività di vendita di feretri e altri articoli funebri.
2. Tali imprese possono svolgere presso gli uffici comunali le incombenze burocratiche e organizzative spettanti ai familiari su presentazione di atto scritto da cui risulti l'espresso mandato dei familiari stessi. In difetto, l'ufficio comunale rifiuta legittimamente di procedere. È comunque esclusa l'intermediazione per le pratiche relative alle concessioni cimiteriali e alle sepolture in tombe private.
3. Al fine di non favorire determinate imprese a danno di altre, è vietato al personale comunale:
  - a) segnalare alle imprese private notizie relative ai decessi nonché qualunque altra notizia che possa agevolare l'assunzione di incarichi;
  - b) ricevere da queste compensi di qualsiasi genere;
  - c) assumere dalle imprese incarichi di prestazione d'opera di qualsiasi tipo.

La violazione di tali divieti costituisce grave inosservanza dei doveri d'ufficio per i quali si applicano le sanzioni della sospensione dalla qualifica o della destituzione secondo le modalità previste dal Regolamento Organico Generale del Personale.

4. Il personale comunale segnala con rapporto scritto al Dirigente del Servizio gli inconvenienti e le difficoltà degni di nota, verificatisi nel rapporto con le imprese private. Il Dirigente del Servizio adotta le iniziative che ritiene opportune al caso ovvero richiede l'intervento della Giunta comunale, alla quale tutti i rapporti vanno comunque inviati per conoscenza.

#### Art. 10

##### Depositi di osservazione, obitori, camere mortuarie

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero comunale.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata, a seconda dei casi, dal personale della società concessionaria adibito al servizio, dalla Pubblica Autorità che ha richiesto il recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Previo riconoscimento è consentito l'accesso e la permanenza dei familiari e loro accompagnatori.
4. Qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate,
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Autorità Sanitaria.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
7. Se richiesto dai familiari, la salma di una persona deceduta in abitazione può rimanere nella stessa per tutte le 24 ore del periodo di osservazione ed anche oltre fino al momento più opportuno per il trasporto al cimitero o al luogo delle esequie. I familiari ne hanno la responsabilità e sono tenuti ad una costante sorveglianza.
8. Non è permesso il trasporto di una salma da una abitazione all'altra senza autorizzazione del Sindaco.

#### Art. 11

##### Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 13.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere richiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Autorità Sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### Art. 12

##### Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza dei familiari e/o del personale della società incaricato.
2. Il personale incaricato vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 13. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante nel tariffario adottato dalla medesima società concessionaria.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

#### Art. 13

##### Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, dall'Autorità Sanitaria o dal personale delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Autorità Sanitaria competente per comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentirne il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
6. Sia la cassa di legno, sia quella di metallo, debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 14  
Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO II  
TRASPORTI FUNEBRI

Art. 15  
Definizione

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:
  - a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento delle salma dal luogo del decesso, da deposito di osservazione o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie.
  - b) trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli 20, 21 e 22;
  - c) trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei, scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

Art. 16  
Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione, il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare

eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali, la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.

2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, nell'ambito comunale per i trasferimenti dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'Autorità Giudiziaria.
3. Il personale della società concessionaria incaricato provvede alla vestizione delle salme nei seguenti casi:
  - a) per le persone decedute sulla pubblica via e trasportate al cimitero su ordine dell'autorità giudiziaria;
  - b) deceduti in abitazioni, se richiesta dai familiari.

#### Art. 17 Autofunebri e autorimesse

1. Gli autofunebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.
2. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo tale da non esporlo alla vista del pubblico.
3. La società concessionaria provvede a richiedere all'Autorità sanitaria il certificato di idoneità previsto per ogni carro funebre di nuova acquisizione e sottopone tutti gli autofunebri in dotazione al controllo periodico della stessa per verificarne lo stato di manutenzione.
4. Il Comune potrà far accertare periodicamente dall'Autorità Sanitaria la regolarità delle certificazioni degli autofunebri degli operatori privati e, se del caso, ne riferisce all'Autorità Sanitaria.
5. Le rimesse degli autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco e devono essere dotate di servizi di pulizia e disinfezione. L'idoneità igienico - sanitaria delle rimesse e delle relative attrezzature è accertata dall'Autorità Sanitaria.

#### Art. 18 Privativa

1. Il diritto di privativa di cui all'art. 2 comma 2, riguarda la messa a disposizione dell'autofunebre con il relativo personale per i trasporti e i funerali di cui all'art. 15 che si eseguono nell'ambito del territorio comunale. E' quindi inibito ad altri soggetti di svolgere tali servizi con l'eccezione di quelli effettuati da confraternite, dai Vigili del Fuoco e da amministrazioni militari con propri mezzi.
2. I trasporti da e per altri comuni o da e per l'estero effettuati da terzi sono soggetti al pagamento di un diritto fisso di privativa, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, da stabilirsi in misura pari all'ammontare della tariffa in vigore

per il trasferimento in ambito comunale. Sono esenti dal pagamento del diritto tutti i trasporti dei nati morti e dei prodotti abortivi.

#### Art. 19

##### Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse e nel caso di salme portatrici di radioattività, l'Autorità Sanitaria prescrive le norme relative all'esposizione nel deposito di osservazione e nelle camere mortuarie, al trasporto, l'eventuale divieto di corteo e i necessari provvedimenti per le disinfezioni, nonché le modalità di sepoltura.
2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
3. I familiari del defunto, il medico che ha constatato il decesso e le Direzioni Sanitarie Ospedaliere hanno l'obbligo di preavvertire il personale adibito alla vestizione, cura e trasporto della salma, della predetta causa di morte al fine di consentire allo stesso di adottare le precauzioni igieniche necessarie per la salvaguardia della propria salute e della salute pubblica.

#### Art. 20

##### Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo regolamento.
2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli dei Vigili del Fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile della società concessionaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
3. Gli orari e i percorsi dei trasferimenti sono determinati dall'Ufficio della società concessionaria che stabilisce gli orari dei funerali sentiti i familiari del defunto.
4. I trasferimenti e le consegne per trasporti fuori Comune si eseguono esclusivamente durante l'orario di servizio. I funerali nel Comune si eseguono durante l'orario d'ufficio con esclusione della domenica e delle festività salvo che queste non siano contigue. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, l'effettuazione dei funerali nei giorni festivi, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali. I trasporti fuori Comune commissionati al servizio comunale possono essere eseguiti compatibilmente con le esigenze di servizio, anche fuori orario.
5. I sacerdoti della Chiesa Cattolica, i Ministri degli altri Culti di cui all'art. 8 della Costituzione e gli Officianti di riti civili, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

6. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decorosità del rito funebre.

Art. 21  
Svolgimento dei funerali

1. I funerali si svolgono secondo le seguenti modalità:
  - a) chiusura del feretro e successivo trasporto al luogo deputato per la cerimonia. Il trasferimento in corteo è ammesso ove consentito dalla situazione dei luoghi e del traffico;
  - b) celebrazione della funzione religiosa o civile;
  - c) trasferimento dal luogo della cerimonia al cimitero di sepoltura. Il trasferimento in corteo è ammesso ove consentito dalla situazione dei luoghi e del traffico.
2. In osservanza delle tradizioni locali, il feretro è di norma trasportato a mano o mediante un apposito carrettino condotto da persone individuate dai familiari del defunto. Qualora i familiari lo richiedano, alle operazioni sopracitate, provvedono la società private con un congruo numero di addetti.

Art. 22  
Trasporti da e per altri comuni

1. Le partenze per i trasporti fuori Comune o all'estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. I familiari possono assistere alle operazioni. Le modalità di svolgimento delle operazioni sono fissate di volta in volta dall'ufficio tecnico comunale.
2. Gli arrivi di salme da fuori comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie
3. Il trasporto verso un altro Comune è autorizzato dal Sindaco. All'autorizzazione sono allegati:
  - a) il permesso di seppellimento;
  - b) il verbale rilasciato dall'Autorità Sanitaria o dal personale comunale da questa delegato da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva - diffusa e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
4. Il trasporto delle ceneri o resti mortali assimilabili non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme e la stesura del verbale di cui al comma 3.b.
5. Per il trasporto all'estero, l'autorizzazione è emessa dall'Autorità Governativa sulla base delle convenzioni internazionali in vigore.

## TITOLO III CIMITERO

### CAPO I

#### Art. 23

##### Disposizioni generali - vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi previsti dagli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. L'ordine, la vigilanza, la custodia del cimitero e gli altri servizi cimiteriali spettano al Sindaco che vi provvede con personale comunale o a mezzo di società private.
3. Alla manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero provvede il Comune, salvo interventi di ordinaria manutenzione che possono essere eseguiti da singoli privati o associazioni.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero di cui al punto 2.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
6. L'Autorità Sanitaria controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### Art. 24

##### Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio comunale.

#### Art. 25

##### Ammissione nel cimitero di Palù del Fersina

1. Nel cimitero di Palù del Fersina, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme di

persone decedute nel territorio o che, ovunque decedute, avevano nella stessa, al momento della morte, la propria residenza.

2. Nel cimitero possono ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal Comune e residenti fuori da esso, purché nati nel Comune o ivi residenti al momento della nascita.
3. Possono essere ricevute e seppellite le salme di persone non residenti e decedute in altro Comune qualora:
  - a) i parenti più stretti risiedano in Palù del Fersina e ne facciano domanda;
  - b) nel cimitero si trovi già sepolto un parente prossimo (coniuge, genitore, figlio, fratello, sorella) e i familiari ne facciano domanda;
  - c) i defunti che abbiano avuto residenza in vita nel Comune di Palù del Fersina.
4. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
5. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, la sepoltura nei cimiteri comunali di salme di persone non residenti in vita nel Comune anche in casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, qualora i familiari prospettino particolari motivi di ordine umanitario.

## CAPO II

### Art. 26

#### Disposizioni generali

1. Le caratteristiche del suolo dei campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private, familiari e collettive, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
3. Le salme devono essere sepolte o cremate entro 10 giorni dal decesso. In caso di mancanza dei familiari o qualora i familiari o loro incaricati non diano indicazioni circa lo svolgimento delle esequie e della sepoltura, si procede alla inumazione trascorso inutilmente il decimo giorno da quello del decesso o del ritrovamento, salvo che l'Autorità Sanitaria non lo disponga prima o che l'Autorità Giudiziaria ritenga di dover tenere la salma a disposizione per indagini o eventuale riconoscimento. È ammesso il deposito provvisorio del feretro contenente il defunto secondo le forme di cui all'art. 33.
4. Il Sindaco determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

## CAPO III

## Inumazione e tumulazione

### Art. 27 Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
  - a) sono comuni le sepolture della durata di anni dieci dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
  - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di dieci anni, effettuate in aree in concessione.

### Art. 28 Cippo o croce

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo o da una croce, forniti e messi in opera dal Comune, costituiti da materiali resistenti agli agenti atmosferici, con una targhetta di materiale inalterabile recante l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione di una cornice delle dimensioni di cm. 160 di lunghezza e cm. 60 di larghezza.
3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

### Art. 29 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV del presente Regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
4. Non è ammessa l'estumulazione di salme e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la sepoltura di un altro defunto. L'estumulazione è peraltro consentita ove la salma sia avviata alla cremazione.

## CAPO IV

### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### Art. 30

##### Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e con la presenza dell'Autorità Sanitaria e del custode.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'Autorità Sanitaria competente dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. I feretri contenenti le salme possono essere impiegati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.

#### Art. 31

##### Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 50 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 50 anni;
  - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni contenute nel presente Regolamento in quanto applicabili. In particolare le estumulazioni ordinarie sono eseguite dagli operatori cimiteriali nei tempi stabiliti dall'ufficio della società concessionaria e le ossa rinvenute, qualora i familiari non richiedano la loro collocazione in cellette o altra sepoltura privata, sono depositate nell'ossario comune in forma indistinta.

5. I resti mortali individuati sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.
6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco per il periodo necessario alla completa mineralizzazione. Alle condizioni previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento le salme possono essere altresì avviate alla cremazione.

#### Art. 32

##### Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione e la fossa sono subordinate al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

#### Art. 33

##### Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio della società concessionaria
3. Tutti gli oggetti preziosi ed i ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma. È fatto assoluto divieto al personale cimiteriale di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

#### Art. 34

##### Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 10 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in

opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico possono essere conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## CAPO V Cremazione

### Art. 35 Crematorio

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto disponibile più vicino.

### Art. 36 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 79, 1° comma del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 da presentare presso gli uffici della società concessionaria è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 ovvero presentazione del modulo di adesione alla SO.CREM.
3. Ai sensi dell'articolo 12, 4° comma della Legge n. 440/1987, è a carico del Comune la tariffa dovuta all'Ente gestore dell'impianto di cremazione, la cui scelta da parte della società concessionaria deve essere quella economicamente più favorevole, tenendo conto sia dei costi di trasporto che del servizio.
4. Il trasporto all'impianto di cremazione, la fornitura del doppio contenitore, in quanto necessaria, e dell'urna cineraria sono gratuiti qualora al Comune, a mezzo della società concessionaria, siano richieste le prestazioni del trasporto, di onoranze funebri e di fornitura del feretro.

5. La gratuità di tali prestazioni è dovuta per i defunti residenti in vita nel Comune ed è riconosciuta se la cremazione viene richiesta al decesso della persona. Le operazioni di cremazione della salma richieste dai familiari successivamente alla sepoltura, sia nella forma dell'inumazione che in quella della tumulazione, sono a carico dei richiedenti.

Art. 37  
Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati ed in base a concessione onerosa, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, qualora disponibile, altrimenti sarà tumulata nella tomba.
3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI  
Polizia dei cimiteri

Art. 38  
Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Comune o Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
4. L'avviso di chiusura al cimitero di Palù del Fersina di regola è dato da chi è incaricato alla chiusura, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli, apposti all'ingresso del cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta. L'apertura e chiusura festiva del cimitero può essere demandata dal Comune o da persona delegata dalla società concessionaria.

Art. 39  
Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap.
2. È vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
  - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode o dall'ufficio al momento dell'ingresso;

- c) alle persone in caso di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 40  
Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti,
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi e di oggetti), distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
  - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - j) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o delle commemorazioni d'uso;
  - k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Comune o dal Responsabile dell'ufficio della società concessionaria;
  - l) svolgere qualsiasi attività commerciale;
  - m) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della società concessionaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 41  
Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Art. 42  
Epigrafi, lapidi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione comunale la posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard del presente Regolamento che potranno essere maggiormente dettagliate e specificate con ordinanza sindacale.
2. Nei casi di cui al comma 1, i soggetti interessati, o l'impresa da loro incaricata per iscritto, presentano in duplice copia all'ufficio del Comune o della società concessionaria una comunicazione di inizio lavori accompagnata da una relazione che descriva le opere da compiersi e dimostri il rispetto delle caratteristiche regolamentari. La relazione deve essere integrata da un disegno delle opere da eseguirsi con le relative misure.
3. I lavori possono essere avviati alla scadenza del 15° giorno successivo alla presentazione della comunicazione, salvo che l'ufficio entro tale termine non richieda le variazioni necessarie per riportare le opere da compiersi entro i limiti regolamentari. I lavori possono avviarsi anche prima di tale termine qualora l'ufficio ne riconosca la regolarità.
4. Durante l'esecuzione, il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia della documentazione presentata all'ufficio, riportante gli estremi della ricevuta; tale documentazione deve essere mostrata al personale cimiteriale a sua semplice richiesta.
5. Per la completezza dell'esame delle comunicazioni, relazioni e disegni pervenuti, l'ufficio può richiedere il parere dei competenti settori tecnici del Comune.
6. La concessione o autorizzazione ai sensi degli articoli 82 e 83 del Testo Unico delle Leggi Provinciali inerenti "ordinamento urbanistico e tutela del territorio" è comunque dovuta per la realizzazione di tombe di famiglia in muratura, cappelle funerarie e di monumenti funebri da collocare nei settori monumentali.
7. Il Sindaco può concedere ad enti, associazioni o comitati che ne facciano richiesta di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.
8. Per la realizzazione dei manufatti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo.
9. Le lapidi da porre nei campi comuni devono rispettare le seguenti misure massime di ingombro:
  - a) campi adulti:

lunghezza cm. 160; larghezza cm. 60; altezza cm. 90; spessore massimo del marmo 8 cm.
  - b) campi bambini:

lunghezza cm. 160; larghezza cm. 60; altezza cm. 90. spessore massimo del marmo 8 cm.

10. Le lapidi da apporre su sepolture private a due posti in terra devono osservare le seguenti misure:  
lunghezza cm. 160; larghezza cm. 120; altezza cm. 90. spessore massimo del marmo 8 cm.
11. L'area tombale di nuova realizzazione non può essere coperta da marmi o materiali affini per una superficie superiore al 50 %.
12. La collocazione delle lapidi deve comunque rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti che possono imporre misure inferiori di cui ai commi precedenti.
13. Eventuali croci, che i soggetti interessati intendano collocare al posto della lapide, la stessa non può superare l'altezza di metri 1,20.
14. Le targhe dei loculi sono fornite dal Comune comprese nella concessione del loculo.
15. Le targhe ricordo da apporre sulle murature perimetrali del cimitero devono avere le seguenti dimensioni:  
larghezza cm. 60; altezza cm. 50.
16. È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo. Si consente il collocamento di fotografie purché eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo.

#### Art. 43

##### Fiori e piante ornamentali

1. È permessa la coltivazione di terra e piante sulle sepolture in terra sia comuni che private, purché di altezza non superiore a 90 cm. dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno o ingombro al passaggio.
2. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di barattoli di recupero.
3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

#### Art. 44

##### Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, o altri addobbi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocati.

2. Il Responsabile del servizio cimiteriale disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

## TITOLO IV CONCESSIONI CIMITERIALI

### Art. 45 Sepolture private

1. La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.
2. Ai fini di una corretta programmazione dell'uso dei cimiteri, la costruzione di edifici destinati alla tumulazione è riservata di norma all'Amministrazione comunale.
3. Le sepolture private si distinguono in:
  - a) tomba di famiglia: consiste in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
  - b) tomba in terra: consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari a quelle prescritte per le fosse dei campi comuni, ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione;
4. Entro sei mesi dalla concessione le sepolture private, ancorché non utilizzate, devono essere contrassegnate da un'epigrafe riportante il nome della famiglia o del defunto. Entro lo stesso termine sui posti in terra deve essere collocata una lapide secondo le disposizioni dell'art. 42.
5. Si applicano alle sepolture private le norme sulle operazioni cimiteriali contenute nel presente Regolamento.

### Art. 46 Concessione cimiteriale

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante sottoscrizione di un atto di concessione secondo uno schema - tipo approvato dalla Giunta comunale.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.

3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario individuata secondo i criteri stabiliti all'art. 51 e dei defunti associati in vita agli enti concessionari.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa vigente al momento del rilascio della concessione.

Art. 47  
Catasto cimiteriale

1. Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo.

Art. 48  
Procedimento della concessione

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta all'ufficio, precisando le generalità del richiedente e il tipo di sepoltura privata desiderata.
2. Le sepolture private disponibili possono concedersi solo in presenza della salma per le tombe di famiglia, i loculi e le tombe in terra, dei resti per i loculi ossari e delle ceneri per le cellette.
3. Allo scopo di assicurare un corretto e razionale utilizzo delle sepolture private non può essere assegnato ad ogni richiedente, per la sua famiglia, più di una tomba di famiglia, ovvero più di una tomba in terra. Esclusivamente ai fini dell'assegnazione, la famiglia del richiedente è intesa quella composta dallo stesso, dai suoi genitori, dal coniuge e dai figli.

Art. 49  
Tassa di concessione

1. La tassa per il rilascio della concessione è fissata in 50 Euro

Art. 50  
Durata

Tutte le concessioni sono a tempo determinato la cui durata è di anni 50 per le tombe in terra;

La durata decorre dalla data di sottoscrizione da parte del concessionario.

2. La proroga è concessa subordinatamente al pagamento della tassa di concessione di cui all'art. 49.
3. La proroga potrà avere una durata massima di anni 50.

Art. 51  
Diritto di sepoltura

1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione ai sensi dell'art. 48, che ha provveduto al pagamento della tariffa e al cui nome è stato quindi rilasciato l'atto di concessione. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione, gli può subentrare, su richiesta, uno dei successibili ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivati dalla concessione. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario sia, nell'ordine:
  - a) il coniuge;
  - b) il figlio più anziano;
  - c) il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
  - d) l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
  - e) il fratello o la sorella più anziano;
  - f) il parente più prossimo più anziano.
2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
3. Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura dell'intestatario della sepoltura. È intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che tale viene indicata dal concessionario sull'atto di concessione. È ammessa l'indicazione di un solo intestatario che va comunque individuato nella persona stessa del concessionario o fra i suoi parenti in linea retta. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura privata è il seguente:
  - a) l'intestatario e suoi ascendenti e discendenti in linea retta;
  - b) il coniuge, con i suoi genitori;
  - c) i coniugi dei discendenti.
4. Il primo concessionario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura gli affini sopra indicati. Tale facoltà non è concessa ai concessionari subentranti. I concessionari sia originari che subentranti possono estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti o affini fino al 6° grado compreso così come possono riservare un posto a familiari determinati.
5. Il concessionario, nell'atto di concessione o con atto successivo, può richiedere la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario ma che sia stata convivente con membri della famiglia o che abbia acquisito verso di essi particolari benemeritenze. Le benemeritenze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'Amministrazione può accertare la veridicità della dichiarazione; in caso di dichiarazione falsa essa revoca il permesso di sepoltura e provvede alla inumazione della salma in campo

comune, il tutto a spese del concessionario e con l'applicazione di una penalità pari al 50% delle spese stesse.

6. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata.
7. Sulla sepoltura privata possono essere riportati, su richiesta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa, con delle iscrizioni "a ricordo" o corrispondente, anche in altra lingua.

#### Art. 52 Manutenzione

1. La sepoltura privata deve essere costantemente tenuta in condizione di decoro e pulizia a cura del concessionario il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il Comune, anche a mezzo della società concessionaria, ritenga di dover impartire.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti sono eseguite dal personale tecnico competente con esclusione delle parti decorative costruite o installate dai concessionari.

#### Art. 53 Rinnovo

1. Alla scadenza della concessione il concessionario ha facoltà di ottenerne, su domanda, il rinnovo. Ove il concessionario non provveda, la facoltà di ottenere il rinnovo può essere esercitata da uno degli aventi diritto ai sensi dell'art. 51. È dovuto il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo. La facoltà di rinnovo può essere esercitata unicamente nel semestre precedente alla data di scadenza. Ove il termine di scadenza sia decorso senza che sia stata previamente presentata domanda di rinnovo, il concessionario scaduto e i suoi aventi causa non possono più avanzare alcun diritto sulla sepoltura.
2. L'avente titolo al rinnovo ai sensi del comma 1 esercita tutte le facoltà e assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario come da articoli 51 e 52, ivi compresa l'eventuale indicazione di un nuovo intestatario. È in ogni caso fatto salvo il diritto di sepoltura dei defunti già collocati nella sepoltura stessa.
3. L'ufficio tiene uno scadenziario delle concessioni. Tale elenco è tenuto a disposizione del pubblico presso l'ufficio. L'ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione almeno tre mesi prima del termine.

#### Art. 54 Revoca

1. È facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analoga sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune.
3. Ove il concessionario non sia reperibile, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione all'albo comunale o all'albo del cimitero per la durata di 30 giorni. Nel provvedimento di revoca va comunque indicato il giorno fissato per la traslazione delle salme che può essere eseguita anche in assenza del concessionario.

Art. 55  
Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione è ammessa solo nel caso di sepoltura non occupata o quando, essendo stata occupata, le salme ivi collocate siano trasferite in altra sepoltura privata nei cimiteri comunali o fuori comune.
2. La rinuncia è proposta dal concessionario e viene accettata con provvedimento del Comune.
3. Nessun rimborso è dovuto per la rinuncia alla concessione

Art. 56  
Divisione e subentri

1. Su istanza del primo concessionario o di tutti gli aventi diritto dopo la morte di questi, la concessione originaria può essere divisa in più concessioni aventi ad oggetto alcuni dei posti in terra o in muratura originari.
2. L'istanza potrà essere accolta alle seguenti condizioni:
  - a) che i posti oggetto della originaria concessione siano materialmente divisibili in modo razionale;
  - b) che sia conservato il diritto ai defunti già sepolti;
  - c) che la durata della concessione rimanga quella originaria;
  - d) che la divisione venga effettuata nell'ambito ed a favore degli aventi diritto;
  - e) che sia pagata l'apposita tariffa in misura fissa;
  - f) che l'esistenza degli aventi diritto sia corredata da una dichiarazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della Legge 04.01.1968 n. 15, con la quale gli stessi attestano la loro qualità di aventi diritto, così come previsto dall'art. 51;
3. L'accoglimento dell'istanza comporta il rilascio di nuove concessioni con l'indicazione di nuovi intestatari, ma aventi durata pari a quella residua della concessione originaria.
4. Uno o più aventi titolo possono dichiarare la loro rinuncia, per sé o per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto nei confronti degli aventi diritto residuali.

Art. 57  
Decadimento della concessione

1. La concessione si ritiene automaticamente decaduta qualora da venti anni dalla data del rilascio, non vi siano soggetti legittimati ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione come da art. 51.

TITOLO V  
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 58  
Norme transitorie

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in particolare quelle relative al diritto di sepoltura si applicano a far data dalla sua entrata in vigore.
2. In caso di contrasti fra gli aventi diritto o presunti tali, l'Amministrazione comunale si intende e rimane estranea all'azione che ne consegue e si limita a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
3. Il primo defunto collocato nelle sepolture private esistenti, è automaticamente individuato quale intestatario della tomba stessa. Il concessionario può, con atto unico e definitivo, indicare un diverso intestatario ai sensi dell'articolo 51 comma 3, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 59  
Trasgressioni e sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazioni al Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 od alla legislazione e normativa vigente, sono accertate e punite ai sensi degli articoli da 106 a 110 del Testo Unico della Legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni, nonché dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689. Agli accertamenti provvede il personale del Comune o della società concessionaria.

## INDICE

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Contenuti e finalità	pag. 2
Art. 2. Competenze e gestione dei servizi di polizia mortuaria	pag. 2
Art. 3. Servizi gratuiti e a pagamento	pag. 3
Art. 4. Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti	pag. 4
Art. 5. Lutto cittadino ed esequie pubbliche	pag. 4
Art. 6. Atti a disposizione del pubblico	pag. 5
Art. 7. Atti riservati	pag. 5
Art. 8. Richiedente il servizio	pag. 6
Art. 9. Imprese private operanti nel settore funerario	pag. 6
Art. 10. Depositi di osservazione, obitori, camere mortuarie	pag. 7
Art. 11. Deposizione della salma nel feretro	pag. 8
Art. 12. Verifica e chiusura dei feretri	pag. 8
Art. 13. Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	pag. 8
Art. 14. Piastrina di riconoscimento	pag. 9

### TITOLO II - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 15. Definizione	pag. 9
Art. 16. Modalità dei trasporti	pag. 10
Art. 17. Autofunebri e autorimesse	pag. 10
Art. 18. Privativa	pag. 11
Art. 19. Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività	pag. 11
Art. 20. Cortei e cerimonie funebri	pag. 11
Art. 21. Funerali nelle frazioni	pag. 12
Art. 22. Trasporti da e per altri comuni	pag. 12

### TITOLO III - CIMITERI

#### CAPO I – Cimiteri

Art. 23. Disposizioni generali - vigilanza	pag. 13
Art. 24. Reparti speciali nel cimitero	pag. 14

Art. 25. Ammissione nel cimitero di Palù del Fersina pag. 14

## CAPO II

Art. 26. Disposizioni generali pag. 15

## CAPO III - Inumazione e tumulazione

Art. 27. Inumazione pag. 15

Art. 28. Cippo o croce pag. 15

Art. 29. Tumulazione pag. 16

## CAPO IV - Esumazione ed estumulazioni

Art. 30. Esumazione straordinaria pag. 16

Art. 31. Estumulazioni pag. 17

Art. 32. Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento pag. 17

Art. 33. Oggetti da recuperare pag. 18

Art. 34. Disponibilità dei materiali pag. 18

## CAPO V - Cremazione

Art. 35. Crematorio pag. 18

Art. 36. Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione pag. 19

Art. 37. Urne cinerarie pag. 19

## CAPO VI - Polizia dei cimiteri

Art. 38. Orario pag. 20

Art. 39. Disciplina dell'ingresso pag. 21

Art. 40. Divieti speciali pag. 20

Art. 41. Riti funebri pag. 20

Art. 42. Epigrafi, lapidi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni pag. 22

Art. 43. Fiori e piante ornamentali pag. 23

Art. 44. Materiali ornamentali pag. 23

#### TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 45. Sepolture private pag. 24

Art. 46. Concessione cimiteriale pag. 24

Art. 47. Catasto cimiteriale pag. 25

Art. 48. Procedimento della concessione pag. 25

Art. 49. Durata pag. 25

Art. 50. Diritto di sepoltura pag. 26

Art. 51. Manutenzione pag. 27

Art. 52. Rinnovo pag. 27

Art. 53. Revoca pag. 28

Art. 54. Rinuncia pag. 28

Art. 55. Divisione e subentri pag. 29

#### TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 56. Norme transitorie pag. 29

Art. 57. Abrogazione di norme precedenti pag. 30

Art. 58. Trasgressioni e sanzioni pag. 30